

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA” APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 68 DI DATA 27.11.2006, CONSEQUENZIALI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI DATA 11.08.2014 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 85 DI DATA 17.12.2010 E AL SUCCESSIVO RECESSO DALLA CONVENZIONE DI DATA 17.10.2002.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	RAVAGNI ANDREA	P
2	BETTA ALESSANDRO	P	13	REMONDINI VILMA	AG
3	BRAUS DANIELE	P	14	RICCI TOMASO	P
4	BRESCIANI STEFANO	P	15	RULLO GIOVANNI	P
5	CHIARANI SIMONE	AG	16	SANTULIANA GABRIELLA	P
6	COMPERINI SILVANA	P	17	TAMBURINI FLAVIO	P
7	DEL FABBRO CLAUDIO	P	18	TAVERNINI MARIALUISA	P
8	FLORIANI MASSIMILIANO	AG	19	TODESCHI BRUNA	P
9	IOPPI DARIO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	OTTOBRE MAURO	P	22	ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 19

ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **on. Mauro Ottobre**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA” APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 68 DI DATA 27.11.2006, CONSEGUENZIALI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI DATA 11.08.2014 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 85 DI DATA 17.12.2010 E AL SUCCESSIVO RECESSO DALLA CONVENZIONE DI DATA 17.10.2002.

Relazione.

La Legge Quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm. disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, facendo salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento; quest'ultima, peraltro, a tutt'oggi non ha provveduto a legiferare sulla materia per cui l'unica fonte normativa di riferimento e prevista dall'articolo 5 della citata legge 21/1992 è il Regolamento comunale per il Servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 27.11.2006 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 85 dd. 17.12.2010.

In data 17 ottobre 2002 tra i Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda è stata stipulata una convenzione al fine ricercare un progressivo miglioramento del servizio di autonoleggio, tendente ad uniformare, per quanto possibile, sul territorio dei tre Comuni l'aspetto normativo e regolamentare, per favorire l'introduzione di migliorie tecniche e qualitative del servizio in modo tale da considerare l'attività di autonoleggio con conducente un servizio effettivamente integrativo a quello pubblico di trasporto, ampliando le scelte di mobilità per il pubblico, anticipando in questo senso di alcuni anni quanto previsto nel Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articoli 6 e 12 (Decreto Bersani).

Per rendere efficaci la convenzione si è reso necessario provvedere ad adeguare, da parte dei tre Comuni firmatari, i rispettivi regolamenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, apportando le modifiche necessarie che, nel caso del Comune di Arco, si sono attuate con l'approvazione della deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 17.12.2010.

Con l'applicazione della convenzione e l'uniformazione dei regolamenti dei tre comuni si è tentato poi di sperimentare sistemi e modalità diversi di accesso al servizio da parte dell'utenza e ha comportato un'accelerazione delle dinamiche aggregative tra gli operatori dei tre comuni, rendendo possibile la formazione di due figure giuridiche, previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15.01.1992, n. 21.

Questo si è tradotto nell'approvazione, in data 17.12.2010 da parte del Consiglio Comunale, delle delibere n. 85 di modifica del Regolamento comunale e n. 84 di rinnovo della convenzione con alcune modifiche al testo della stessa, modifiche concordate ed approvate in ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione nella riunione del 19 novembre 2010 tra le Amministrazioni dei Comuni firmatari.

In data 5 aprile 2011 il signor Prospero Gilberto presenta ricorso straordinario al Capo dello Stato contro i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole per l'annullamento delle relative delibere consiliari. Con Decreto del Capo dello Stato di data 11.08.2014 il ricorso straordinario è stato accolto.

Si vogliono qui evidenziare i passaggi essenziali del parere del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2014: *“...il servizio previsto dalla convenzione è attuazione di un'inammissibile forma di dirigismo pubblico che comprime la libera iniziativa private e l'autonomia dell'esercizio del servizio in questione, creando forme di illegittima prevaricazione e consentendone la pure illegittima utilizzazione anche da parte di taxi posti al di fuori dei territori dei comuni convenzionati”* *“...la realtà posta in essere dagli intimati comuni con la realizzazione del servizio convenzionale in questione.....in concreto pone in essere un'inammissibile ingerenza dirigitico-pubblicistica in un settore in cui dev'essere riconosciuta la libertà di organizzarsi dei concessionari del servizio pubblico di taxi, le cui forme associative e consociative, per il miglior espletamento del servizio debbono essere lasciate esclusivamente alla libera iniziativa dei singoli associati e in cui l'ingerenza dell'amministrazione deve essere limitata al controllo del rispetto della normativa applicabile”*; infine *“...i sistemi adottati possono creare illegittime situazioni di pseudomonopolio e favorire di fatto alcune società di servizi non direttamente scelte dai titolari delle licenze e consentire la fruibilità del servizio anche da parti di titolari di licenze abilitati nel territorio di altri comuni”*.

Conseguenza dell'annullamento degli atti in questione, è quella del ritorno alla situazione normativa precedente, ovvero al testo regolamentare adottato nel 2006 ed alla convenzione del 17.10.2002.

È pertanto necessario procedere a rivedere il regolamento in oggetto provvedendo ad eliminare le modifiche introdotte con le deliberazioni successivamente annullate ed ogni riferimento alla convenzione dd. 17.10.2002 e agli accordi ivi previsti.

Si coglie infine l'occasione per formalizzare, con l'eliminazione del Capo III – Servizio di noleggio con autobus (articoli 30 e 31), quanto previsto dall'articolo 14 della L.P. 31.05.2012, n. 10 *“inserimento dell'articolo 39-bis nella legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)* che a partire dal 2 giugno 2012 ha affidato al Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento il rilascio dei titoli autorizzatori per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus.

Al fine di garantire il massimo di rappresentatività delle organizzazioni di categoria all'interno della Commissione consultiva trasporti, si procede inoltre a modificare l'articolo 4, comma 2, togliendo il numero massimo (2) di rappresentanti all'interno della stessa.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”* e successive modificazioni;

visto il Regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 di data 27.11.2006;

viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 85 di data 17.12.2010 *“Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea: esame ed approvazione modifiche”* e n. 84 di data 17.12.2010 ;

visto il D.P.R. dd. 11 agosto 2014 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Gilberto Prospero contro i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-

Torbole per l'annullamento, relativamente al Comune di Arco, delle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 84 e 85 di data 17.12.2010;

sentita la Commissione consultiva trasporti in data 19 febbraio 2015;

visto il parere negativo (n. 2 voti favorevoli e n. 2 astenuti della commissione regolamenti);

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

dato atto che il citato Regolamento è stato sottoposto al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta di data 19.02.2015, la quale ha disposto l'invio al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione n. 31 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2010 e successive modificazioni;

con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Del Fabbro Claudio e Braus Daniele) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto del D.P.R. dd. 11 agosto 2014 e delle conseguenti modifiche intervenute al vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea;
2. di apportare le seguenti modifiche al testo di regolamentare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 di data 27.11.2006:
 - art. 1, commi 2 e 3,
 - art. 2, commi 1,
 - art. 3, commi 1 e 2,
 - art. 4, commi 1 e 2 ed eliminazione commi da 3 a 10;
 - art. 23, comma 1 e aggiunto comma 4,
 - art. 26, comma 5 ed eliminato comma 6;
 - Capo III (articoli 30 e 31) abrogato;
 - art. 34, eliminato comma 3;
 - art. 25 bis, aggiunto;come evidenziato nell'allegato testo che viene rimesso in atti quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo ed identificato con la lettera B) ;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, le modifiche ed integrazioni ai regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
4. a far data dalla esecutività della presente deliberazione è da considerarsi revocata ogni precedente disposizione emessa a qualsiasi titolo che risulti in contrasto con le modifiche di cui al punto 2;
5. di precisare che il nuovo regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, successivi alla sua entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

DM

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
on. Mauro Ottobre

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **03/03/2015** al **13/03/2015**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2015

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

L'avviso relativo all'adozione del presente provvedimento verrà pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni e precisamente **dal 14 marzo 29 marzo 2015** al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Attività economiche – Morandi Daria

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //